SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1086)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

col Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1978

Attuazione della politica mineraria

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il settore minerario italiano è attualmente caratterizzato dal graduale restringimento della base produttiva, da gestioni minerarie in perdita, dal progressivo esaurirsi dei giacimenti noti, spesso coltivati da secoli, e dalla mancata reintegrazione delle riserve minerarie con adeguate ricerche.

Nel quadro di un'ottica non governata da visioni di più lungo termine, gli impianti minerari non redditivi nell'immediato o nel futuro più vicino appaiono destinati alla chiusura, o per l'esaurimento delle masse mineralizzate caratterizzate dai tenori più elevati, o per fasi prolungate di depressione nelle quotazioni internazionali dei loro

prodotti: ciò che implica necessariamente che, in occasione di brusche variazioni nel rapporto internazionale della domanda e dell'offerta, e quindi di rapida ascesa dei prezzi, l'Italia rischia di trovarsi largamente o completamente sprovvista di materie prime indispensabili al suo sviluppo, o di essere sottoposta, per i propri rifornimenti, a condizioni commerciali particolarmente onerose.

Da qui l'esigenza di una legislazione organica che offra al settore minerario un supporto normativo e finanziario adeguato alle sue effettive necessità. A tale esigenza intende rispondere l'unito disegno di legge con il quale viene delineata una politica organica di approvvigionamento e di razio-

_ 2 _

nalizzazione delle sostanze minerali rientranti nel campo di applicazione della legge (art. 1).

Secondo la normativa proposta il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a predisporre, nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, cui spetta pure individuare le sostanze minerali di importanza strategica (art. 2), programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuovere la ricerca (art. 3). Detti programmi, da sottoporli all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) che li trasmette al Parlamento, indicano le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale, gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero e gli indirizzi della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. — Per quanto concerne l'attività di ricerca di base occorre muovere anzitutto dal rilievo che larga parte del territorio nazionale risulta ancora oggi praticamente inesplorata, o quantomeno non adeguatamente studiata, specie se si tiene conto dei mezzi tecnici disponibili per la ricerca e la prospezione. Analoghe considerazioni sono valide per la ricerca nei fondi marini, tanto nelle acque territoriali quanto nella piattaforma continentale.

L'insufficienza dell'impegno dedicato dall'Ente per la gestione delle aziende minerarie — EGAM —, soppresso con decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, a questa attività essenziale per un serio rilancio dell'industria mineraria italiana, ha portato alla convinzione che la ricerca di base debba essere svolta dallo Stato direttamente o per il tramite dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI -, che in un quadro normativo analogo ha dimostrato di essere in grado di gestire con la necessaria affidabilità ed efficienza le operazioni relative alla ricerca di idrocarburi (art. 4).

3. — La ricerca operativa e quella cioè da svolgere in aree già indiziate ed oggetto di concessioni, o in aree successivamente identificate dalla ricerca di base (artt. 5 e 6) consiste indubbiamente in una attività di prevalente interesse delle società minerarie, pubbliche o private, operanti a fini commerciali nel settore. Tuttavia non appare nè utile nè conveniente per lo Stato disinteressarsi di tale attività giacchè essa rappresenta una logica conseguenza della ricerca di base, e ne costituisce il primo frutto in termini di investimenti e di occupazione. Del resto, la situazione è tale che solo in pochissimi casi esse sarebbero in grado di affrontare, in via autonoma e senza adeguati supporti pubblici, gli oneri connessi alla ricerca operativa, caratterizzata da elevati fabbisogni finanziari e da un grado di aleatorietà necessariamente non piccolo.

In questo caso, la legge prevede la concessione di contributi per un importo massimo del 60 per cento, da restituire in caso di esito positivo della ricerca, e quindi di passaggio dalla fase di accertamento della consistenza, del tenore, della giacitura e delle altre caratteristiche delle masse mineralizzate a quella della loro effettiva produzione (artt. 7, 8 e 9).

Anche la realizzazione di nuovi investimenti minerari in fase di coltivazione — pur restando il relativo calcolo di convenienza di specifica competenza degli operatori pubblici e privati del settore, ai quali spetta in ultima analisi la decisione di impegnare i propri capitali di rischio nelle operazioni di coltivazione mineraria - è apparsa suscettibile di agevolazioni, sufficienti ad incentivare in misura adeguata alle potenzialità minerarie del Paese lo sviluppo di nuove attività estrattive. È stata, pertanto, prevista la concessione di contributi sugli interessi, per rendere meno pesante l'onere che risulterebbe dal ricorso al mercato per finanziare attività caratterizzate per loro natura da tassi di remuneratività irregolari in funzione delle accentuate fluttuazioni delle quotazioni internazionali dei prodotti, e comunque da un tempo di rientro del capitale investito molto differito (art. 10).

Le agevolazioni anzidette non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi (articolo 11).

4. — Il disegno di legge prevede che il CIPI, per motivi strategici e di economia generale del Paese, possa deliberare il mantenimento in stato di potenziale coltivazione (stand-by) di talune miniere, la produzione delle quali potrebbe rivelarsi necessaria per l'apparato produttivo italiano in un mutato quadro dei mercati internazionali; le spese relative sono a carico dello Stato (art. 12).

Inoltre, il CIPI può eccezionalmente e limitatamente al primo quinquennio di applicazione della legge, deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se diano luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione (stand-by), quando ciò sia indispensabile a garantire un sia minimo grado di autoapprovvigionamento di sostanze minerali di importanza strategica; anche in questo caso l'onere è a carico dello Stato (art. 13).

5. — Accanto alle agevolazioni e ai provvedimenti sopra ricordati svolge un ruolo fondamentale, al fine del sostanziale risanamento e rilancio dell'attività mineraria nazionale, l'attività di ricerca applicata rivolta alla messa a punto di nuove tecnologie e al perfezionamento di quelle esistenti (art. 14).

L'attività mineraria nazionale, tuttavia, non può da sola provvedere alla copertura dei fabbisogni del Pase. Il disegno di legge contiene perciò, analogamente del resto a quanto già in atto presso la maggior parte dei Paesi industrializzati, ed in particolare presso gli altri Paesi comunitari, disposizioni intese ad agevolare la ricerca di base ed operativa effettuata dall'ENI all'estero, e a garantire dai rischi non commerciali gli investimenti in operazioni minerarie vere e proprie svolte all'estero da società italiane (artt. 15 e 16).

6. — Dall'effetto complessivo delle due azioni promosse dal disegno di legge, il potenziamento della ricerca e della valorizza-

zione delle risorse minerarie interne ed un netto allargamento delle attività minerarie all'estero, è lecito attendere una ripresa quantitativa e qualitativa del settore: in altri termini, la disponibilità di maggiori risorse minerarie ed uno sviluppo delle tecnologie e delle capacità impiantistiche italiane anche in questo settore.

Finalizzata a questi sviluppi, che richiederanno ovviamente tempi non brevi, la legge non si presenta come un insieme di misure agevolate concesse a fini assistenziali, per ritardare la decadenza di un settore comunque condannato, ma come il primo strumento organico di promozione di un settore che potrà dare notevoli contributi allo sviluppo dell'economia nazionale ed all'allargamento della presenza italiana presso i Paesi produttori di materie prime, in un quadro di organica collaborazione e quindi di reciproco vantaggio.

Il trasferimento all'ENI delle attività minerarie precedentemente affidate all'EGAM costituisce un primo passo verso questa strategia coordinata dello sviluppo della produzione e della tecnologia sul territorio nazionale, e della sempre più incisiva presenza all'estero; una strategia che in ogni caso non sarà circoscritta in un'ottica aziendale (sia pure la più ampia e lungimirante possibile), ma che sarà elaborata dal CIPE con la collaborazione delle componenti istituzionali e sociali direttamente interessate e che sarà articolata in programmi ben definiti, e sottoposti al continuo controllo degli organi dello Stato e della collettività nazionale.

- 7. Sullo stato di applicazione della legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve riferire annualmente al Parlamento (art. 17).
- 8. Per quanto concerne le altre disposizioni contenute nel disegno di legge, l'articolo 18 prevede la delega del Governo per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, mentre gli articoli 19 e 20 riguardano l'onere finanziario derivante dal disegno di legge ed i mezzi finanziari per farvi fronte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei composti di uranio.

Le norme della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale nei limiti consentiti dai rispettivi statuti.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentiti le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni di categoria e l'Ente nazionale idrocarburi, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE, entro il termine suddetto, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali di importanza strategica.

Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle mi-

niere e d'intesa con le Amministrazioni interessate, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

- a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;
- b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;
- c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria, nonchè in indagini e studi sistematici di carattere geofisico, geochimico e giacimentologico da condursi su base regionale e nell'elaborazione e pubblicazione di carte minerogenetiche e tematiche e dei relativi studi illustrativi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il pro-

gramma di massima e prevedere i tempi di realizzazione della stessa.

L'ENI esercita l'attività di cui al secondo comma ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e può avvalersi, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di studi e ricerche effettuati od effettuabili da parte di altri soggetti pubblici o privati.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi dall'ENI al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

Art. 5.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, dichiara le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

Art. 7.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6, i quali presentino piani tecnico-finanziari relativi a programmi di ricerca già approvati ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono concessi contributi nella mi-

sura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

- a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici e geofisici;
- *b*) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzetti e fornelli;
- c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca;
- d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;
- e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

L'Ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonchè la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Art. 8.

Con il decreto ministeriale di cui al terzo comma del precedente articolo 7 è determinato il piano di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

I contributi sono recuperati qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione.

La data effettiva d'inizio dell'attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

Art. 9.

Il pagamento di cui all'articolo 8, quinto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonchè nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 13.

Art. 10.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di con-

cessioni di coltivazione mineraria, relativamente a sostanze dichiarate di importanza strategica ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione ed alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 11.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono ammissibili ad agevolazioni previste da altre leggi.

Art. 12.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonchè, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Le spese complessive sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'attività di cui al primo comma è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

Art. 13.

Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonchè allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezional-

mente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 12. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto di concerto col Ministro del tesoro da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

Art. 14.

Ai fini dell'utilizzo del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esi-

stenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per l'elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonchè per l'aumento della produttività.

Art. 15.

Per dieci anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi all'ENI contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

- a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;
 - b) lavori di ricerca operativa;
- c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati in base a stati di avanzamento dei lavori certificati dalla autorità consolare.

Art. 16.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera *e*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

Art. 17.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

Art. 18.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, un atto avente forza di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonchè alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267;
- b) adeguare le norme esistenti all'evoluzione tecnologica raggiunta dal settore della ricerca mineraria, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
- c) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;
- *d*) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;
- e) provvedere, ove occorra, al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) provvedere al riordinamento del Consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali.

Art. 19.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione della spe-

sa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

- a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 25 miliardi in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1978 e lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982;
- b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, lire 44 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per gli anni 1978 e 1979 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982;
- c) per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 10, lire 150 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per il 1978, di lire 4 miliardi per il 1979, di lire 7 miliardi per il 1980, di lire 9 miliardi per il 1981, di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1992, di lire 9 miliardi per il 1993, di lire 6 miliardi per il 1994, di lire 3 miliardi per il 1995 e di lire 1 miliardo per il 1996;
- d) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 12 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 13, la somma di lire 45 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1979 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982;
- e) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 15, lire 60 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 20.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo di una aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.